COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

Articolo 37, comma 3, Dpr 600/1973
Articolo 10-bis, legge 212/2000
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 89/2020

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

Amministrazione di società, interposizione da parte di persona giuridica

L'utilizzo di uno **schermo societario al posto della persona fisica per i compensi di amministratore di società** configura interposizione reale ai sensi dell'articolo 37, comma 3, Dpr 600/1973. La **risposta a interpello 89 del 9 marzo 2020** dell'Agenzia delle Entrate affronta il caso in cui l'ufficio di amministratore di società, in precedenza ricoperto da una persona fisica, è stato successivamente svolto da una **società riconducibile allo stesso individuo** anche a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ai fini previdenziali operato dall'Inps. Poiché, in ultima analisi, il **reddito viene percepito dalla persona fisica**, l'Agenzia ha optato per la fattispecie dell'**interposizione reale *ex* articolo 37, comma 3, Dpr 600/1973** ritenendo che la sostanza sia, nei fatti, la percezione di un compenso da amministratore da parte della persona fisica e finendo per **tassarlo in tal modo**. Non si esclude che le conclusioni dell'ufficio siano state suggerite dall'intento di un **risparmio, considerato non legittimo, in capo alla persona fisica**, derivante dalla tassazione dei dividendi che è sicuramente più conveniente rispetto a quella del reddito di lavoro dipendente (o assimilato).

Il contenuto della risposta a interpello 89/2020

Una persona fisica Alfa, che in precedenza rivestiva il ruolo di dipendente di una società estera, ha successivamente ricoperto il ruolo di amministratore delegato di società italiane (Gamma e Gamma Life, rispettivamente fino al 2019 e al 2018), essendo altresì dirigente di una di esse (Gamma). In qualità di dipendente, era soggetto al potere direttivo e disciplinare del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gamma. La società ha quindi interpellato l'Inps, temendo che potesse generare dei contenziosi pensionistici (aspetto poi verificatosi) la compatibilità della carica di amministratore delegato di Gamma col rapporto di lavoro subordinato dirigenziale intercorrente con la stessa[1]. Per questi motivi, assieme ad altre ragioni di *business* legate al fatto di mettere a disposizione anche di terzi le proprie capacità, Alfa ha valutato la costituzione di una società (Epsilon) per continuare a rivestire il ruolo di amministratore delle società e per svolgere contemporaneamente le mansioni in precedenza svolte a titolo di amministratore e di dirigente.

Epsilon, costituita in forma di Srl, con un capitale sottoscritto al 70% dall'istante e per il restante 30% dalla moglie e dai figli, ha come oggetto sociale l'amministrazione di società con codice Ateco 66.19.30 (attività delle società fiduciarie di amministrazione), è retta da un amministratore unico (Alfa), che percepisce uno specifico compenso, legato anche al fatto di essere designato come rappresentante persona fisica che esercita le funzioni di amministrazione. Epsilon designerebbe l'istante quale rappresentante persona fisica che esercita le funzioni di amministrazione; la società adotta poi una congrua politica di distribuzione dei dividendi. Sotto il profilo contabile, la società contabilizza i compensi a essa spettanti per l'attività di amministrazione delle imprese fra i ricavi ordinari iscrivibili nella voce A1[2] dello schema di conto economico.

L'istante ha poi chiarito che l'Inps ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la società Gamma dall'anno 2011 al 31 gennaio 2019 «*in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'articolo 2094 c.c.*».

Secondo l'istante, l'operazione non costituirebbe fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo

1. *Per ciò che concerne gli aspetti giuslavoristici di queste casistiche, si rimanda a Giampiero Falasca e Sara Verde, "Amministratori e soci: quando è possibile il cumulo con il lavoro subordinato", in Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 11/2019.*

2. *Ovvero fra i ricavi delle vendite e delle prestazioni dello schema di conto economico.*

10-*bis* della legge 212 del 27 luglio 2000. Ciò in quanto Epsilon assoggetta i redditi a tassazione ordinaria Ires e Irap, anche in ossequio alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 56/E del 2006 relativa a una società di ingegneria. Sotto il profilo Iva, l'attività di amministratore svolta dalla persona giuridica costituisce una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione dell'Iva, in quanto caratterizzata dalla presenza di entrambi i presupposti, oggettivo e soggettivo. In capo a Gamma, invece, il compenso corrisposto a Epsilon come amministratore persona giuridica sarebbe deducibile per il principio di competenza e non di cassa in presenza di un amministratore che non è persona fisica[3]. Secondo l'istante, l'operazione non sarebbe abusiva, ai sensi del predetto articolo 10-*bis* della legge 212/2000 e della risoluzione 98/E del 26 luglio 2017, posto che:

- Epsilon assoggetta i redditi a tassazione ordinaria Ires e Irap;
- l'istante assoggetta a tassazione Irpef, quale reddito assimilato al lavoro dipendente, il compenso ricevuto quale membro del Consiglio di Amministrazione di Epsilon;[4]
- sempre l'istante, unitamente agli altri soci, subirà la ritenuta a titolo di imposta pari al 26% sull'intero importo dei dividendi deliberati da Epsilon.

Per ciò che concerne invece la tematica dell'interposizione reale *ex* articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973, secondo l'istante, la costituzione di Epsilon risponde al fatto che l'Inps ha disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente in capo ad Alfa e risponde anche alla (lecita) finalità di rivestire il ruolo di amministrazione di società attraverso una struttura societaria anziché con la persona fisica, con una serie di vantaggi derivanti dallo schermo societario anche in capo alla società amministrata.

Nella **risposta**, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in base a **costante giurisprudenza della Cassazione**[5], nell'**articolo 37, comma 3** citato, rientrano i casi di **interposizione tanto fittizia quanto reale**, per mezzo dei quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito. Infatti la **presenza dello schermo societario**, sebbene non configuri *ex se* interposizione, tuttavia **non può essere esclusa sulla base di elementi formali tipici della società** (ovvero capitale sociale, oggetto sociale, compagine societaria, rispetto degli obblighi contabili e di bilancio quando previsti) **quando è costituita per l'imputazione di proventi che sono di fatto ascrivibili alla persona fisica**. Ciò in quanto **l'utilizzo di uno schermo societario consente il perseguimento di un risparmio d'imposta**, avuto riguardo tipicamente al diverso livello di imposizione diretta gravante sul reddito di persone fisiche, tendenzialmente più elevato rispetto a quello che sconta una società di capitali[6].

Da ciò deriva la necessità di un'**analisi fattuale della *newco*, per stabilire se la stessa sia un soggetto interposto oppure distinto rispetto alla persona fisica istante**. Dall'analisi si evince che Epsilon è stata **costituita *ad hoc* per svolgere il ruolo di amministratore** di Gamma a seguito del disconoscimento da parte dell'Inps del rapporto di lavoro subordinato di Alfa. Ma Epsilon **non svolge alcun ruolo, se non quello di amministratore** di Gamma e Gamma Life, per il tramite della persona fisica istante, non essendovi un vero e proprio rapporto di alterità tra la posizione di Alfa come amministratore unico persona fisica ed Epsilon, gestita e retta dal medesimo.

Epsilon quindi **non produce autonomamente redditi** e Alfa risulta il vero centro di imputazione dei redditi medesimi. Pertanto in capo a Epsilon le prestazioni di Alfa saranno tali per cui, assieme alle altre spese ordinarie, la società non consegue alcun reddito. In base a quanto affermato dall'Agenzia, infatti, Epsilon, da un lato, effettuerà le prestazioni verso le società, ma, dall'altro, riceverà da Alfa gli stessi servizi in modo tale da non conseguire alcun reddito imponibile, in considerazione del fatto che **non ha alcuna struttura autonomamente idonea a produrre redditi**. Alfa, dal canto suo, continuerà a conseguire redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,

3. *Su questo specifico aspetto si vedano le considerazioni svolte nel paragrafo successivo.*

4. *Nella realtà dal tenore della risposta sembrerebbe che Alfa abbia rivestito il ruolo di amministratore unico.*

5. *Cfr. Corte di Cassazione, sentenza 15830 del 29 luglio 2016; sentenza 26414 del 19 ottobre 2018; ordinanza 818 del 13 gennaio 2017; ordinanza 27625 del 30 ottobre 2018.*

6. *Su questa affermazione dell'Agenzia e sul relativo concetto si rimanda all'ultimo paragrafo.*

non beneficiando quindi della tassazione mitigata sui dividendi (che l'Agenzia sembra non considerare leciti). L'Agenzia conclude poi che l'**individuazione della fattispecie dell'interposizione reale di fatto** fa venire meno la necessità di sindacare l'eventuale profilo abusivo dell'operazione ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 212/2000.

Infine, quanto all'Iva, Epsilon, effettuando prestazioni di servizi quale amministratore nei confronti delle società Gamma e Gamma Life, applicherà l'imposta nei modi ordinari emettendo fattura con aliquota al 22%.

La reversibilità dei compensi

La fattispecie della risposta 89/2020 appena analizzata è differente rispetto ad altra prassi, sempre comunemente diffusa, che è quella della cosiddetta **"reversibilità dei compensi" degli amministratori**. Infatti, nel caso della risposta, si prevede che amministratore di una società sia una persona giuridica, anziché una persona fisica[7].

Invece **nel caso della reversibilità, assai diffusa nei gruppi societari**, si prevede che **l'amministratore di una società**, essendo **legato da un rapporto di lavoro dipendente con un'altra società del medesimo gruppo** (ad esempio, la controllante), sia **tenuto a riversare il compenso da amministratore a quest'ultima**.

Gli aspetti fiscali della reversibilità dei compensi da amministratore sono stati analizzati in maniera molto approfondita dalla **norma di comportamento dell'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti) 169 del 17 ottobre 2007**. Secondo l'Associazione, **il compenso di amministratore non rileva fiscalmente in capo al dipendente, in quanto manca la disponibilità del reddito in capo al medesimo**[8]. In capo alla controllata, poi, il compenso sarebbe deducibile ai fini Ires in base al principio di competenza e non di cassa[9], mentre ai fini Irap sarebbe indeducibile, in quanto assimilabile alla logica dei costi di personale per la distaccataria. In capo invece alla controllante, le somme corrisposte a quest'ultima[10] concorrono, per effetto della reversibilità, a formare il reddito imponibile ai fini Ires della società percipiente. Mentre, ai fini Irap, tali compensi non sarebbero tassabili, in quanto assimilati alla fattispecie di "recupero di oneri di personale distaccato presso terzi".

L'Associazione ha poi trattato il **caso della reversibilità dei compensi in capo a un collaboratore coordinato e continuativo della controllante (fattispecie dell'amministratore della società)**, che è **assimilato, ai fini fiscali, al lavoratore dipendente**, pervenendo quindi alle **stesse conclusioni dal punto di vista fiscale**.

Un parallelo fra le due fattispecie, quella dell'amministratore persona giuridica e quella della reversibilità dei compensi, si può effettuare in relazione alla tematica della deducibilità ai fini Ires del compenso dell'amministratore. Nella risposta 89/2020, infatti, l'Agenzia non si è soffermata a chiarire se il compenso spettante a Epsilon da parte di Gamma sia deducibile in capo a quest'ultima secondo il principio di cassa o di competenza. Su questo aspetto, ricordiamo che, similmente a quanto chiarito nel caso della reversibilità dei compensi con la norma di comportamento 169 sopra citata, l'Aidc, con successiva **norma di comportamento 182 dell'1 novembre 2011**, ha chiarito che la **deducibilità del compenso dovrebbe avvenire in base al principio di competenza e non per cassa**[11].

---

7. *Attraverso una modalità societaria che la stessa Agenzia delle Entrate riconosce come valida richiamando la massima 100 del 29 maggio 2007 del Consiglio Notarile di Milano e la sentenza 3545/2017 del Tribunale di Milano.*

8. *La prestazione inoltre non rileva nemmeno ai fini Iva in quanto svolta da una persona fisica non rientrante nell'esercizio di arti o professioni di cui all'articolo 5 del Dpr 633/1972, difettando quindi del presupposto soggettivo.*

9. *Occorre considerare che invece, per l'Agenzia delle Entrate (nota 124734/2002), la deduzione per la società erogante deve sempre avvenire in base al principio di cassa, anche se il percettore è una società di capitali, perché ciò che rileva è la qualificazione oggettiva del compenso e la norma non opera distinzioni. In senso conforme all'Aidc si è espressa anche Assonime nella circolare 50/1990.*

10. *Che la norma dell'Aidc definisce quale datore di lavoro (cioè la società) dell'amministratore (ovvero la persona fisica).*

11. *In tale senso l'Aidc, nella massima in questione, ha chiarito che «Nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto dell'art. 95, comma 5, del Tuir, che disciplina, tra le altre, la regola della deducibilità per cassa dei compensi spettanti agli amministratori, in quanto la sua applicabilità deve essere limitata all'ambito oggettivo trattato da tale articolo, ossia alle "Spese per prestazioni di lavoro". Nel caso in esame (come sopra espresso) trattasi invece di spese riconducibili al reddito d'impresa e non ad un reddito di lavoro (dipendente, assimilato od autonomo) individuato dagli artt. 49, 50 e 53 del Tuir».*

Aspetti di pianificazione fiscale lecita?

Può essere utile effettuare alcune considerazioni sugli aspetti che possono avere indotto l'Agenzia a ricondurre la fattispecie di cui alla risposta 89 a un caso di interposizione reale. Infatti non sembrano estranei **ragionamenti di convenienza sotto il profilo fiscale**, come si evince dal passaggio laddove l'Agenzia afferma che «*L'utilizzo di uno schermo societario in tal senso consente il perseguimento di un risparmio d'imposta avuto riguardo, tipicamente, al diverso livello di imposizione diretta gravante sul reddito di persone fisiche, tendenzialmente più elevato rispetto a quello che sconta una società di capitali*».

Nel caso di specie, si consideri che il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente che scaturisce dall'incarico di amministratore unico di Epsilon viene ordinariamente assoggettato a Irpef e può raggiungere un'aliquota media intorno al 40%, in presenza di redditi elevati colpiti dall'imposizione progressiva con aliquota massima del 43%. In uno scenario del genere, è presumibile che, nella fattispecie della risposta, possano esservi degli **elementi che hanno determinato un'imposizione calmierata**. Infatti, in capo alla società, si determina un provento, individuato nel compenso per l'attività di amministrazione di società, e un costo, che è individuabile nel compenso che la stessa riconosce al proprio amministratore unico, ovvero Alfa.

Chiaramente la modalità di fissazione di questi due elementi di reddito suggerisce alcune considerazioni. Infatti il compenso da amministratore unico di Alfa costituisce, in capo al medesimo, un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, che è generalmente assoggettato a un livello elevato di tassazione. Se tuttavia lo stesso è inferiore rispetto al provento che Epsilon consegue per la sua attività di amministrazione di società, si verrà a generare un utile dell'esercizio che potrà essere distribuito ai soci, beneficiando di una ritenuta a titolo di imposta del 26% e quindi di un'imposizione calmierata. Ciò può consentire di raggiungere un **vantaggio rispetto a una tassazione sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che si aggira su livelli molto più elevati**.

Tali considerazioni potrebbero avere indotto l'Agenzia delle Entrate a valutare **non genuino lo schema pianificato dal contribuente**, al di là delle motivazioni societarie che sono state addotte nell'istanza per giustificare tale schema. E ciò potrebbe avere fatto concludere l'Agenzia per un'ipotesi di interposizione reale. La stessa infatti, nella risposta, tende ad azzerare in capo a Epsilon il reddito prodotto, in quanto parifica i costi (ovvero il compenso dell'amministratore unico) al livello dei ricavi conseguiti (quelli derivanti dall'amministrazione di società). Ciò comporta, al tempo stesso, l'insorgere di un elevato reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in capo ad Alfa, come se fosse lui ad agire personalmente quale amministratore delle società Gamma e Gamma Life. In pratica, viene integralmente imputato in capo ad Alfa quel reddito di amministrazione che veniva invece fatturato e percepito dalla società interposta. In questo modo viene annullata peraltro la convenienza relativa alla percezione di dividendi tassati al 26% rispetto a un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, che è tassato in maniera molto più onerosa.